SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, COMUNI E LORO UNIONI DELL'AREA METROPOLITANA E CONTERMINI

PER

L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO UNITARIO DI AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA

AI SENSI DELL'ART. 2 C. 12 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000

Approvato con deliberazione dell'Assemblea di bacino n. 00 del 27.11.2025

L anno 2023, giorno dei mese di
TRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, con sede in Venezia - San Marco n. 2662 – C.F 80008840276, rappresentata dall'Avv. Katia Maretto, Dirigente del Servizio Legale e Consulenza,
E
COMUNE con sede in C.F.:
, rappresentato da, ail
, in qualità di Sindaco e legale rappresentante,
PREMESSO CHE

dal maca di

L'anno 2025 giorno

- l'art. 2, comma 12 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto espressamente che "gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";
- l'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede che: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.... 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 configura la Città metropolitana quale ente di area vasta istituzionalmente finalizzata alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano e alla promozione e gestione integrata dei servizi e che tra i suoi organi politico-amministrativi annovera la conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci del territorio metropolitano, i quali, pertanto, esercitano le loro funzioni anche quali membri di tale organo;

- L'art. 19 dello Statuto della Città metropolitana dispone che: "La Città metropolitana di Venezia fornisce assistenza ai Comuni del proprio territorio o loro associazioni, prestando consulenza, oppure esercitando, gestendo congiuntamente od in nome e per conto loro, determinati processi, procedimenti, attività o servizi ad alto contenuto specialistico. 2. La Città metropolitana assiste con proprie risorse e mezzi i Comuni e le loro associazioni nella definizione ed attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati alla gestione associata delle loro funzioni. 3. Le attività di cui ai precedenti commi sono attivate e disciplinate, anche a favore di Comuni o loro associazioni confinanti con l'area metropolitana, attraverso apposita convenzione";
- l'art. 23, inoltre, prevede: La Città metropolitana di Venezia può stipulare, con i Comuni esterni al suo territorio, singoli od associati, accordi finalizzati [anche] alla gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi fra loro" disponendo, poi, che: "Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche forme di decentramento o il reciproco avvalimento di personale ed uffici"
- la precedente esperienza pluriennale di svolgimento in forma convenzionale dei servizi legali ha costituito strumento importante di efficientamento e fonte di contenimento delle spese nell'ambito dell'attività di patrocinio giudiziale, oltre che consentire un più ampio accesso alla funzione di assistenza e consulenza legale e giuridico-amministrativa da parte degli enti partecipanti;
- finalità della presente convenzione è lo svolgimento in forma associata dei servizi legali, con l'obiettivo di:
 - a) ridurre il contenzioso degli Enti con cittadini ed imprese, quale auspicato esito dell'attività di assistenza legale agli organi degli enti
 - b) istituire l'ufficio unitario di Avvocatura Civica Metropolitana per la gestione dei servizi legali di organizzazione, gestione e controllo del contenzioso degli Enti, patrocinio, nonché di assistenza e consulenza legale precedente e successiva all'eventuale contenzioso;
 - c) migliorare il livello quali/quantitativo dei servizi in oggetto, incrementando il grado di specializzazione del personale addetto, ottimizzare il ricorso ai professionisti legali, favorire l'accesso e la diffusione al servizio legale, favorire le economie gestionali, allocate in un ambito demografico e territoriale ottimale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO E NATURA

- 1. La presente convenzione disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio unico di Avvocatura Civica Metropolitana (di seguito ACMV) al fine di gestire in forma associata e coordinata le funzioni connesse allo svolgimento delle attività proprie di uffici legali di enti pubblici, come descritte al successivo articolo 5.
- 2. L'ufficio è denominato "Avvocatura Civica Metropolitana di Venezia".
- 3. L'ufficio ha sede presso la Città metropolitana di Venezia, che riveste la qualità di Ente coordinatore e capofila della convenzione.
- 4. L'"Avvocatura Civica Metropolitana di Venezia" è un ufficio comune ed unitario degli enti territoriali convenzionati, che svolge le proprie funzioni esclusivamente per gli enti associati.
- 5. Il personale professionisti legali e impiegati della nuova struttura è distaccato presso l'Ufficio comune, al quale, ferma restando la persistenza del rapporto organico con i rispettivi enti, è legato con rapporto funzionale di servizio esclusivo.
- 6. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la spesa per il personale distaccato resta a carico dell'ente di provenienza.
- 7. All'ACMV è garantita una dotazione di risorse umane e di mezzi finanziari e strumentali idonea al diligente svolgimento dell'attività professionale.

ART. 3 – CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI CONVENZIONATI

- 1. La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco dell'Ente capofila, è composta dai sindaci sottoscrittori della presente convenzione, o loro delegati.
- 2. La Conferenza è l'organo di gestione politica e d'indirizzo della funzione e dei servizi associati.
- 3. La Conferenza si riunisce su iniziativa del suo presidente o di un quarto dei sindaci aderenti, per le valutazioni sull'andamento del servizio e, comunque, una volta l'anno per l'approvazione del preventivo annuale delle spese e del loro rendiconto.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO UNITARIO

- 1. L'ACMV è dotata di piena autonomia organizzativa e funzionale e risponde direttamente ai legali rappresentanti degli enti associati; a tal fine l'ufficio si relazione con l'organo burocratico di vertice degli enti associati.
- 2. Il Sindaco dell'Ente capofila affida la responsabilità dell'ufficio, ai fini del coordinamento degli avvocati incardinati e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ad un dirigente avvocato in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del ruolo. Fino a diversa decisione del Sindaco capofila, il coordinatore è individuato nel dirigente dell'Avvocatura metropolitana.
- 3. L'Ente capofila garantisce la fruizione dei locali e delle risorse strumentali di cui dispone per le finalità della presente convenzione.

ART. 5 – ATTIVITA'

L'ACMV fornirà agli enti associati i seguenti servizi e funzioni:

- a) patrocinio legale, svolgendo l'attività di procuratore e di difensore, per ogni ordine e grado di giudizio, in relazione a:
- vertenze arbitrali e di giurisdizione civile, compreso l'ambito giuslavoristico, per le quali è necessaria l'assistenza tecnica di difensore abilitato;
- controversie di giurisdizione amministrativa;
- esercizio giudiziale dei diritti della persona offesa o danneggiata nei procedimenti penali;
- vertenze avanti le giurisdizioni speciali e nei procedimenti di volontaria giurisdizione;
- altre vertenze giudiziali e para-giudiziali per le quali non è necessaria la difesa tecnica, previo consenso dell'avvocato coordinatore;
- b) su richiesta del legale rappresentante o dell'organo amministrativo di vertice, attività di assistenza e consulenza legale, giuridico-amministrativa, mediante prestazione di pareri orali o scritti, partecipazione a conferenze, relativamente a procedimenti di rilevanza strategica o di particolare complessità ermeneutica normativa, anche ai fini di intervento in autotutela;
- c) assistenza giuridico-amministrativa nella fase stragiudiziale riferita anche alla conduzione di trattative per conto dell'Ente mandante, volte a prevenire o concludere in via bonaria il contenzioso giudiziale, compresa la negoziazione assistita;
- d) in alternativa alla procedura di iscrizione a ruolo, riscossione coattiva dei crediti, fino all'esperimento dell'esecuzione forzata, di importo superiore alla somma da stabilirsi in sede di conferenza dei Sindaci;
- e) supporto nelle procedure di scelta di professionisti esterni, dei quali potrà avvalersi un Ente associato, nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale, degli avvocati dell'Ufficio con gli enti associati o in casi di motivata impossibilità ad assumere l'incarico, da parte dei componenti l'Ufficio.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE

- 1. L'ACMV assicurerà, all'ente associato che intenda conferire l'incarico, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto-resistente, che di attore-ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, anche speciale.
- 2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento dell'Ente mandante, assunto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente convenzionato.
- 3. L'Ente associato corrisponde all'ACMV tempestivamente le somme necessarie al pagamento delle spese processuali delle vertenze di pertinenza e per le collaborazioni professionali di sostituzione d'udienza e domiciliazione, di volta in volta o con la costituzione di appositi fondi spese, gestiti e rendicontati dall'Ente capofila.
- 4. A fini di miglior coordinamento, l'Ente associato individua nell'ambito della propria struttura organizzativa, un unico referente per l'ACMV per le attività necessarie alla ricezione e trasmissione di atti e documenti, da curarsi il più possibile con modalità telematica.
- 5. L'attività di consulenza e assistenza legale è prestata su richiesta dell'organo amministrativo di vertice politico o di vertice amministrativo, secondo il rispettivo rilievo della questione da trattare, a fronte della quale il referente dell'Ente associato metterà a disposizione, nei tempi e nei modi richiesti dall'ACMV la documentazione e l'attività tecnico-amministrativa degli uffici preposti dell'Ente necessarie alla delibazione dell'affare.
- 6. L'attività consiste nella redazione di pareri scritti e orali, nella partecipazione a conferenze di servizio e riunioni; a tal fine gli avvocati si recano presso la sede dell'Ente associato qualora sia necessario al fine dello svolgimento dell'incarico conferito.
- 7. Con atto organizzativo dell'Avvocato coordinatore di cui all'art. 4 è regolata la procedura per i flussi di comunicazione e trasmissione della documentazione, necessari al funzionale espletamento di tutte le attività professionali di competenza dell'ACMV.

ART. 7 PRATICANTATO FORENSE

- 1. E' previsto lo svolgimento della pratica forense presso l'ACMV, al cui accesso si provvedere mediante pubblica selezione, nei limiti della disponibilità consentita dalla struttura e l'organizzazione dell'ufficio.
- 2. Al praticantato si applicano le norme della legge professionale e del D.M. 17 marzo 2016, n. 70 in quanto compatibili con la natura di articolazione della pubblica amministrazione propria dell'ACMV.

3. L'esercizio della pratica forense presso l'ufficio non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualsiasi natura, anche occasionale.

ART. 8 COMPENSI PROFESSIONALI

- 1. All'ACMV sono corrisposti i compensi professionali previsti dalla legge, in ragione dell'esito favorevole delle vertenze patrocinate direttamente, innanzi a tutti gli organi giurisdizionali e para-giurisdizionali.
- 2. I compensi sono attribuiti tra tutti gli avvocati incardinati nell'ACMV secondo la regolamentazione a tal fine vigente nell'Ente capofila.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa e alla contrattazione nazionale vigente in materia di compensi.

ART. 9 – NORME FINANZIARIE

- 1. Le spese di funzionamento dell'ufficio derivanti dalla gestione associata della funzione sono ripartite tra gli Enti firmatari in base alla popolazione residente; a tal fine gli Enti sono suddivisi in fasce corrispondenti a quelle previste dall'art. 1 comma 33 della L. 7 aprile 2014, n. 56.
- 2) In sede di prima applicazione la partecipazione finanziaria annuale al funzionamento dell'ACMV è così stabilita:
 - comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: € 1.000
 - comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti: € 2.000
 - comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti: € 4.000
 - comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti: € 9.000
 - comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti: € 20.000
 - comuni con popolazione superiore a 100.000: € 50.000
- 3. Le modifiche agli importi del comma precedente sono approvati dalla Conferenza dei Sindaci entro una data compatibile con il procedimento di approvazione dei bilanci degli enti associati; da tali importi saranno detratte le spese direttamente sostenute dal singolo Ente associato, in ragione ed in misura corrispondente al conferimento all'ACMV di personale e risorse strutturali proprie.
- 4. Gli importi relativi alla corresponsione dei compensi di cui all'art. 8 sono a carico dell'Ente conferente il patrocinio, che provvederà al relativo stanziamento, tenuto conto delle indicazioni fornite dal coordinatore dell'ACMV.
- 5. La revisione del rendiconto annuale è affidata al competente organo dell'Ente capofila.

ART.10 – DURATA E RECESSO

- 1. La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata di volta in volta con provvedimento espresso per un periodo pari o inferiore a tre anni.
- 2. Gli Enti aderenti potranno recedere in qualsiasi tempo, mediante comunicazione notificata agli altri Enti convenzionati, la quale avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della notificazione, fermo restando l'obbligo di concludere gli incarichi affidati e il corrispondente obbligo di contribuire alle relative spese nella misura concordata.

ART. 11 – ADESIONE

- 1. Gli Enti sottoscrittori si danno reciprocamente atto che al servizio associato potranno aderire altri Enti locali del territorio della Città metropolitana di Venezia e immediatamente confinanti e che il servizio in oggetto potrà essere svolto anche a favore di enti, società e altre organizzazioni soggette a controllo dei sottoscrittori.
- 2. L'adesione di nuovi Enti è efficace fin dalla stipula del relativo atto convenzionale integrativo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci, da emanarsi entro i sessanta giorni successivi.
- 3. Le modifiche organizzative derivanti dall'adesione di ulteriori Enti sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci, a ciò autorizzata con la presente convenzione.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

ART. 13 – RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso rinvio alle norme del D. Lgs. n. 267/2000 e alle disposizioni contenute dalle specifiche normative applicabili.

F.to digitalmente	
Il Sindaco del Comune di	
Dott.	

F.to digitalmente Il Dirigente della Città Metropolitana di Venezia Avv. Katia Maretto